

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

COMPENSAZIONE DEI CREDITI RELATIVI ALLE IMPOSTE SUI REDDITI E ALLE RELATIVE ADDIZIONALI, ALLE RITENUTE ALLA FONTE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 602, ALLE IMPOSTE SOSTITUTIVE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO E ALL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, cosiddetta Legge di Stabilità 2014, viene introdotto un nuovo limite nel regime della compensazione tributaria esterna, questa volta riferito ai crediti relativi alle imposte sui redditi, alle ritenute, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap. Qui di seguito, dopo aver proposto la norma che disciplina tale adempimento, affronteremo, punto per punto, gli aspetti principali della stessa.

LA NORMA

L'articolo 1, comma 574 stabilisce che, *"a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativo la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti"*.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

VISTO DI CONFORMITA'

Nello specifico, è stabilito che i contribuenti che utilizzano in compensazione mediante modello F24 i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali per importi superiori a 15.000 euro devono richiedere l'apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito (art. 1 comma 574 L. 147/2013). In particolare la norma introduce per le imposte sui redditi (Irpef ed Ires), per le relative addizionali e imposte sostitutive delle imposte sui redditi e per l'Irap, un meccanismo di "certificazione" analogo a quello previsto in materia di Iva, subordinando, cioè l'utilizzo in compensazione del credito annuale per importi superiori a 15.000 euro, alternativamente:

- a) Al visto di conformità nella dichiarazione;
- b) Alla sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell'organo incaricato di effettuare il controllo contabile.

DECORRENZA

Occorre ricordare, come regola generale, che i crediti in questione possono essere compensati dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta relativamente al quale deve essere presentata la dichiarazione. Quindi, facendo riferimento a soggetti solari, dal 1° gennaio di ogni anno è possibile compensare il credito che si è formato nel periodo d'imposta precedente. Considerato che la norma in esame decorre dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la nuova disciplina opera già con riferimento alla liquidazione del prossimo 16 gennaio 2014, nella quale è teoricamente possibile utilizzare i credito del 2013. A tal proposito, si rammenta che l'art. 9 comma 2 del D.L. 35/2013, proprio a decorrere dall'anno 2014, ha innalzato a 700.000,00 euro il limite alla compensazione di 516.000,00 euro previsto dall'art. 34, comma 1, Legge 388/2000. Ciò premesso, pare opportuno evidenziare che il nuovo adempimento non deve essere preventivo rispetto all'utilizzo del credito.

COMPENSAZIONI LIBERE

La nuova disposizione non contiene l'ulteriore restrizione, prevista per i crediti Iva dall'articolo 17, comma 2 del D. Lgs. 241/1997, concernente l'obbligo di differimento della possibilità di compensazione orizzontale al giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, laddove la compensazione ecceda l'importo di 5.000 euro.

Nel caso in esame, al di là del chiaro dato letterale, una diversa interpretazione della norma, diretta a richiedere la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, bloccherebbe di fatto tutte le compensazioni fino a giugno. Quindi, dal punto di visto operativo, il contribuente può comunque procedere alla compensazione di un credito Ires superiore all'importo di 15.000 euro, fermo restando che la sua dichiarazione dovrà essere certificata o

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

da un professionista abilitato oppure, in alternativa, dal soggetto che esercita la revisione legale di cui all'articolo 2409-bis del Codice Civile.

CONTROLLO E SANZIONI

Va ricordato che il visto di conformità consiste nell'attestazione della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione, nonché nella verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto. Con l'approvazione del visto, il responsabile del centro di assistenza fiscale conferma che i dati delle dichiarazioni predisposte dalle quali emerge il credito sono conformi alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili. Le verifiche che il professionista deve effettuare sono relative al solo riscontro formale della corrispondenza, in ordine all'ammontare delle compensazioni positive e negative relative all'attività di impresa esercitata e rilevanti ai fini delle imposte, dovendo prescindere da valutazioni di merito.

La mancata apposizione di visto ha conseguenze di ordine sanzionatorio ed in analogia a quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento ai crediti Iva (circolare n. 01/2010), nel caso di utilizzo in compensazione di crediti esistenti, ma non spettanti (in quanto manca il visto di conformità), si applica la sanzione del 30% dei crediti indebitamente utilizzati. Diverso è il caso in cui i crediti siano inesistenti, ipotesi punita con la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi. Se, invece, la violazione riguarda il professionista, nel senso che il visto di conformità è infedele, si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro (art. 39 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 241/97). In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico degli stessi soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione.

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it